



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Territori della Cultura

Rivista on line Numero 6 Anno 2011

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010



Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Comitato di redazione

5

Nuovo Governo. Una Politica per la Cultura
Alfonso Andria

6

I distretti culturali,
un possibile modello di sviluppo
Pietro Graziani

8

Conoscenza del patrimonio culturale

Céline Ollagnier, Max Schvoerer, Laurent Lévi-Strauss,
Jean-Pierre Massué, Nabi Kouchvaktov
SHACULTIM

12

Un «Musée virtuel» de la Culture Timouride
(fin XIV^{ème} s. - début XVI^{ème} s. ap. J.-C.)

Alessandra Filippelli Gaetano Cici La Galleria Nazionale
di Cosenza. Aspetti generali e standard museali

28

Cultura come fattore di sviluppo

Maria Grazia Bellisario Il Premio del Paesaggio
del Consiglio d'Europa:
un'occasione per riconoscere interventi di qualità

34

Piero Pierotti Il paesaggio assistito

38

Claudio Bocci Il fondo per la progettualità culturale:
un nuovo strumento per lo sviluppo dei territori

50

Tania L. Castro Solís La tutela del patrimonio peruviano.
Processo e normativa per la revisione dei progetti di
restauro

54

Metodi e strumenti del patrimonio culturale

Cesare de Seta Ritratti di città. Dal XV al XVIII secolo

68

Agostino Mantovani Il restauro della Chiesa di Santa
Maria della Carità a Brescia

74

Rinaldo Baldini Ferroli Un'opera d'arte per rappresen-
tare la realtà: la Teoria dei Quanti

76

Miscellanea

Agostino Mantovano Elogio alla Cultura

82

*Il Direttore e il Comitato di
Redazione porgono i più fervidi
auguri per un prospero e
sereno 2012*

Comitato di Redazione



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Presidente: Alfonso Andria

comunicazione@alfonsoandria.org

Direttore responsabile: Pietro Graziani

pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè

rvicere@mpmirabilia.it

Responsabile delle relazioni esterne:

Salvatore Claudio La Rocca

sclarocca@libero.it

Comitato di redazione

Jean-Paul Morel Responsabile settore
"Conoscenza del patrimonio culturale"

jean-paul.morel3@libertysurf.fr;

Claude Albore Livadie Archeologia, storia, cultura

morel@msh.univ-aix.fr

Roger A. Lefèvre Scienze e materiali del
patrimonio culturale

alboRELIVADIE@libero.it

lefevre@lisa.univ-paris12.fr

Massimo Pistacchi Beni librari,
documentali, audiovisivi

massimo.pistacchi@beniculturali.it

Francesco Caruso Responsabile settore
"Cultura come fattore di sviluppo"

francescocaruso@hotmail.it

Piero Pierotti Territorio storico,
ambiente, paesaggio

pierotti@arte.unipi.it

Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale

ferrigni@unina.it

Dieter Richter Responsabile settore
"Metodi e strumenti del patrimonio culturale"

dieterrichter@uni-bremen.de

Antonio Gisolfi Informatica e beni culturali

gisolfi@unisa.it

Matilde Romito Studio, tutela e fruizione
del patrimonio culturale

matilde.romito@gmail.com

Francesco Cetti Serbelloni Osservatorio europeo
sul turismo culturale

fcser@iol.it

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale

apicella@univeur.org

Monica Valiante

Velia Di Riso

Rosa Malangone

Progetto grafico e impaginazione

Mp Mirabilia - www.mpmirabilia.it

*Per consultare i numeri precedenti e i
titoli delle pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org - sezione pubblicazioni*

*Per commentare gli articoli:
univeur@univeur.org*

Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)

Tel. +39 089 857669 - 089 858101 - Fax +39 089 857711

univeur@univeur.org - www.univeur.org



Tania L. Castro Solís

Tania L. Castro Solís
Architetto
Studentessa della Scuola di
Specializzazione di Resta

La tutela del patrimonio peruviano. Processo e normativa per la revisione dei progetti di restauro

Con riferimento al tema del processo e della normativa applicata per la revisione dei progetti di restauro, in questo articolo si cercherà di fare un confronto tra la normativa peruviana e italiana per individuare analogie e differenze.

Come Stato indipendente e democratico, il Perù ha come fonte di diritto di primo livello la Costituzione emanata nel 1993 la quale detta i principi che regolano i doveri e i diritti dei cittadini. Lo Stato è rappresentato dal Presidente della Repubblica, delega diverse funzioni al Consiglio di Ministri formato attualmente da 17 ministeri; è inoltre affiancato dal Congresso della Repubblica. Tutte queste istituzioni hanno potestà legislativa nelle materie di loro competenza.

La normativa che regola la tutela del patrimonio peruviano, ha un'origine abbastanza lontana, da quando il Perù, un anno dopo l'indipendenza, redige il Decreto Supremo n. 89 del 2/04/1822, norma vincolata alla capacità punitiva dello Stato. Tale decreto stabiliva "è punita l'estrazione di pietre, minerali, opere antiche di ceramica, tessuti ed oggetti che si scoprono nei siti archeologici" per affrontare la problematica dell'esportazione dei beni culturali al di fuori del Perù. Questo primo strumento di tutela però non contemplava ancora la creazione di un organo amministrativo capace di gestire il patrimonio peruviano, esposto alla perdita e all'abbandono.

Nel 1941, lo Stato creò la prima Direzione di Educazione Artistica ed Estensione Culturale, all'interno del Ministero di Educazione. Questa direzione fu sostituita - mediante Decreto Supremo n. 48 del 24/08/1962 - dalla Casa della Cultura. In questo nuovo schema amministrativo, il direttore costituiva la massima autorità; e in tutto il territorio nazionale furono creati gli Uffici della Casa della Cultura.

Con Decreto Legge n. 18799 del 09/03/1971, le Case della Cultura furono disattivate e venne creato l'Istituto Nazionale della Cultura (INC), organo pubblico decentralizzato del Ministero di Educazione ed ente responsabile della tutela del patrimonio, con autonomia tecnica, economica e finanziaria, che assimila le funzioni amministrative già svolte dalle Case della Cultura. Questo nuovo ente amministrativo, incaricato della tutela del patrimonio, emana la Legge Generale di Salvaguarda del Patrimonio Culturale della Nazione - Legge n. 24047 del 1985.

La tutela del patrimonio culturale viene inserita nella Costituzione Politica del Perù - 1993, nel Capitolo dei Diritti Sociali ed Economici, Art. 21: "i giacimenti e vestigia archeologiche, costruzioni, monumenti, luoghi, documenti bibliografici e di ar-



Portale Lapideo. Arequipa - Perù



chivio, oggetti artistici e testimonianze di valore storico, espressamente dichiarati beni culturali e provvisoriamente quelli che si presumono come tali, sono patrimonio culturale della nazione, indipendentemente dalla loro condizione di proprietà privata o pubblica, sono protetti dallo Stato". Questo articolo elenca solamente le cose che lo Stato protegge; invece, per quanto riguarda la Costituzione italiana del 1948, l'articolo 9 (principio fondamentale) afferma che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione". A differenza della Costituzione peruviana, per lo Stato italiano il paesaggio e il patrimonio rappresentano un elemento identitario della popolazione che deve essere tutelato.

Il 21 luglio del 2004, l'Istituto Nazionale di Cultura, promosse la modifica della Legge n. 24047 ed emanò la Legge n. 282-96 - Legge Generale sul Patrimonio Culturale della Nazione, la quale nel TITOLO I: Beni integranti del Patrimonio Culturale della Nazione, CAPITOLO I: Disposizioni Generali, ARTICOLO I: [Classificazione] elenca i beni appartenenti al patrimonio culturale peruviano.*

La legge attualmente vigente in Perù sul patrimonio storico-artistico può essere paragonata a quella italiana (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.L. 22/1/2004, n. 42), dal momento che ambedue elencano le cose di interesse storico artistico. Tuttavia il Codice dei Beni Culturali italiano attribuisce e sottolinea che il territorio è espressivo di identità ed ha un carattere derivato dall'interazione ed interrelazione dei fattori naturali ed umani, invece la normativa peruviana non considera la tutela del paesaggio come parte del patrimonio culturale: infatti attualmente la tutela del paesaggio è compito del Ministero dell'Ambiente e del Ministero di Edilizia e Costruzione, che dettano i provvedimenti in materia urbanistica, pianificazione territoriale e beni naturali.

Nel mese di ottobre 2010, lo Stato Peruviano, tramite la Legge n. 29565 del 21/07/2010, decreta la creazione del Ministero della Cultura, quale organo del potere esecutivo, competente in materia di cultura e responsabile del disegno ed esecuzione delle politiche di tutela. Inoltre, con il Decreto Supremo n. 001-2010-MC e attraverso un meccanismo di fusione, il Ministero assume anche le funzioni dell'Istituto Nazionale di Cultura.

Si riporta di seguito il confronto tra la nuova struttura organizzativa del Ministero della Cultura peruviano, in base al Regolamento di Organizzazione e Funzioni (ROF) e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano:

***Beni Immobili:** comprendono edifici, opere d'infrastrutture, ambienti e complessi monumentali, centri storici e altre costruzioni o emergenze materiali come prodotto della vita e dell'attività umana urbana e rurale, anche se costituiti da beni di antichità o destinazione diversa, e che abbiano un valore archeologico, architettonico, storico, religioso, etnologico, artistico, antropologico, paleontologico, tradizionale, scientifico o tecnologico e i beni subacquei. La protezione dei beni immobili facenti parte del patrimonio culturale della Nazione, comprende anche il suolo e il sottosuolo in cui si trovano, nell'estensione tecnicamente necessaria a ogni caso.

Beni Mobili: comprendono le collezioni ed esemplari di zoologia, botanica, mineralogia e fossili d'interesse paleontologico; i beni relativi alla storia, all'ambito scientifico, tecnico, militare, sociale e biografico, così come alla vita di personaggi politici, pensatori, saggi e artisti e agli avvenimenti d'importanza nazionale; il prodotto degli scavi e dei ritrovamenti archeologici, di qualsiasi origine; le rovine dei monumenti artistici o storici e dei luoghi d'interesse archeologico; le iscrizioni, medaglie commemorative, monete, banconote, timbri, incisioni, artefatti, strumenti, strumenti musicali e armi di valore storico o artistico; il materiale etnologico; i beni d'interesse artistico come dipinti, sculture, disegni, composizioni musicali e poetiche fatte su qualsiasi supporto e materiale; i manoscritti rari, libri, documenti, fotografie, negativi, dagherrotipi e pubblicazioni antiche d'interesse speciale per il loro valore storico, artistico, scientifico o letterario; i timbri d'interesse filatelico, fiscali e analoghi, singoli o in collezioni; i documenti manoscritti, fonografici, cinematografici, videografici, digitali, gli archivi architettonici, le emeroteche e altri documenti che servano da fonte per la ricerca scientifica, storica, sociale, politica, economica, etnologica e artistica; gli oggetti e ornamenti d'uso liturgico: ostensori, acquasantiere, stendardi, calici, pisside, turiboli, vestiti e altri d'interesse storico e artistico; gli oggetti sopraccitati che si trovino sommersi in spazi acquatici sul territorio nazionale; altri oggetti che siano dichiarati come tali o sui quali esista la presunzione legale di esserlo.



MINISTERO DELLA CULTURA PERÙ

Alta Direzione
Ufficio Ministro
Ufficio Viceministro di Patrim. Cult.le ed Industrie Cult.li
Ufficio Viceministro di Interculturalità
Segretario Generale

Organi Consultivi
Commissione Consultiva Nazionale di Cultura
Commissione Consultiva Nazionale dei Popoli Andino,
Amazzonico ed Afroperuviani.
Commissione Consultiva Nazionale di Cinematografia.

Organo di Controllo Istituzionale

Organo di Difesa Giuridica

Organi d'Appoggio
Ufficio Generale Contabile
Ufficio Generale di Tecnologia e Comunicazione

Organi di Linee
Vice ministero di Patr. Culturale ed Industrie Culturali
Direzione Generale del Patrimonio Culturale
Dir. Archeologia
Dir. Musei e Beni Culturali
Dir. Patrimonio Immateriale Contemporaneo
Dir. Siti Patrimonio dell'Umanità (4 siti dichiarati)
Dir. Patrimonio Storico, Coloniale Repubblicano
Dir. Paesaggio Culturale
Direzione Generale di Industrie Culturali e Arte
Dir. delle Industrie Culturali
Dir. di Arte e Accesso alla Cultura
Dir. di Elenchi Nazionali
Direzione Generale di Fiscalizzazione e Controllo
Dir. di Controllo e Supervisione
Dir. di Recupero

Vice ministero di Interculturalità
Dir. Gen. d'Inclusione delle Conoscenze Ancestrali
Dir. Gen. Politiche Interculturali e Diritto dei Popoli

Organi Decentralizzati - Dir. Regionali di Cultura

Organi Pubblici Ascritti:
Biblioteca Nazionale del Perù (BNP)
Archivio Generale della Nazione (AGN)
Istituto della Radio e Televisione Peruviana (IRTP)
Accademia Maggiore della Lingua Quechua (AMLQ)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ITALIA

Ministro
Sottosegretari di Stato
Ufficio Gabinetto
Segretario Generale

Comitato per i Problemi dello Spettacolo
Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali
Comitati Tecnico - Scientifici (7)
Commissioni Regionali

Servizio Controllo Interno

Ufficio Legislativo

Dir. Gen. per il Bilancio e la Programmazione
Economica
Ufficio per la Stampa e Comunicazione

Direzioni Generali (8) e Soprintendenze (6)

Dir. Gen. Beni Archeologici - Soprintendenza
Dir. Gen. Patrimonio Storico-Artistico
Demoetnoantropologico - Soprintendenza

Dir. Gen. Beni Architettonici e Paesaggio - Soprintendenza
Dir. Gen. Architettura e Arte Contemporanea -
Soprintendenza

Dir. Gen. Spettacolo dal Vivo
Dir. Gen. per il Cinema

Soprintendenze Regionali

Dir. Gen. per gli Archivi - Soprintendenza
Biblioteche Statali
Archivio dello Stato
Dir. Gen. Beni Librari e Istituti Culturali
Istituto Centrale per il Restauro
Istituto Centrale Catalogo e Documentazione
Istituto Centrale Archivi
Istituto Centrale per la Patologia del Libro
Istituto Centrale Catalogo Unico delle Biblioteche
Musei e istituti di conserv.ne e gest.ne autonoma
Istituto Speciale biblioteca centrale di Firenze



Come si può osservare, le funzioni di entrambi i Ministeri sono simili; la carica di Viceministro dell'Interculturalità in Perù sostituisce quella di quei soggetti indipendenti che svolgevano attività culturali con le comunità andine, amazzoniche e afroperuviane. Il Viceministero del Patrimonio Culturale e delle Industrie è formato da tutti gli uffici già esistenti nell'organigramma dell'INC. Per quanto riguarda le Direzioni Generali, nel nuovo Ministero della Cultura, la Direzione del Paesaggio Culturale può essere considerata analoga a quella italiana; tuttavia non si parla di tutela del patrimonio architettonico e artistico contemporaneo e non sono ancora stati istituiti gli istituti specializzati per il restauro, la catalogazione degli archivi e biblioteche.

Direzione Patrimonio Storico, Coloniale e Repubblicano Revisione del Progetto

La Direzione del Patrimonio Storico, Coloniale e Repubblicano è l'ufficio incaricato dell'identificazione, registrazione e studio del patrimonio storico immobile, coloniale e repubblicano facente parte del patrimonio culturale della nazione, oltre che della sua tutela, conservazione e valorizzazione.

Secondo la Legge Generale sul Patrimonio Culturale della Nazione n. 28296, TITOLO: Il Protezione del patrimonio culturale della nazione - ARTICOLO 22: "tutte le opere pubbliche o private di nuova edificazione, ristrutturazione, restauro, ampliamento, ripristino, riuso, demolizione, valorizzazione o qualsiasi altra operazione che coinvolga un bene immobile facente parte del patrimonio culturale della nazione, richiedono per la loro esecuzione l'autorizzazione dell'INC". Questa prerogativa è paragonabile all'ARTICOLO 21: Interventi soggetti ad autorizzazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

- 1) Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostruzione, di beni culturali.
- 2) L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
- 3) L'autorizzazione è resa su progetto o qualora sufficiente su descrizione tecnica dell'intervento, presentata dal richiedente e può contenere prescrizioni.

In Perù, il processo amministrativo è specificato nel Testo Unico dei Procedimenti Amministrativi del Ministero (TUPA).

Si fa la richiesta di approvazione all'Ufficio Vice ministeriale del



*Sito Archeologico Huanucopampa.
Huánuco - Perú*



La Catedrale de Ica - Perú



*Architettura Repubblicana.
Tacna - Perú*

Patrimonio ed Industrie Culturali, tramite la compilazione di un modulo generale. Questo ufficio avvia il procedimento e delega la procedura al personale tecnico della Direzione, responsabile della protezione del patrimonio materiale immobile.

Il processo amministrativo per l'approvazione dei progetti d'intervento di restauro su immobili del periodo coloniale (conquista del Perù nel 1532 fino all'indipendenza nel 1821) e repubblicano (periodo tra 1821-1950), prevede che la Direzione di Patrimonio Storico, Coloniale e Repubblicano sia incaricata di revisionare ed approvare sia i pre-progetti che i progetti. L'ante-progetto consiste nella presentazione di una prima proposta architettonica, senza allegare alcuna proposta tecnica di consolidamento strutturale o impianti sanitari o elettrici; questo tipo di proposte sono presentate soprattutto dalle aziende che hanno bisogno di una prima valutazione di fattibilità. L'approvazione di un pre-progetto non implica l'approvazione del progetto.

Per il progetto bisogna presentare i seguenti documenti:

- Fotocopia del titolo di proprietà o attestato di autorizzazione dei lavori. I progetti possono essere presentati solo dal proprietario; altri soggetti come il possessore o il detentore giuridicamente non hanno la possibilità di intervenire sulla proprietà privata.
- Certificato d'iscrizione nel registro pubblico - scheda catastale. Questo requisito è quello che limita la possibilità d'intervento, dovuto alla non ufficialità del registro dei beni immobili e all'impossibilità di regolare qualsiasi tipo d'intervento eseguito senza autorizzazione.
- Certificato dei parametri urbanistici ed edificatori. Questo requisito fornisce i dati di altezza di edificazione, percentuale di area libera stabilite a seconda della localizzazione degli immobili; questi parametri si applicano per la valutazione di progetti di restauro ed intervento di nuova edificazione in aree libere.
- Documentazione progettuale - planimetria dello stato attuale e della proposta d'intervento in scala 1:50, presentato in 3 copie, della quale una rimarrà nell'archivio del Ministero, una al comune per l'autorizzazione dei lavori, l'altra al proprietario.
- Relazione Storica e Tecnica, corredata di foto. Molte volte, la relazione storica riassume semplicemente i vari ed eventuali passaggi di proprietà, mentre la relazione tecnica descrive lo stato attuale e i criteri d'intervento.
- Preventivo totale dell'intervento. Si tratta solo di un requisito generale, ai fini della riscossione corrispondente alla valutazione (0,7% o 0,9% del totale del preventivo, rispettiva-



mente per il pre-progetto e per il progetto). La normativa italiana, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, invece prevede la presentazione del computo metrico estimativo (CME) per valutare quale parti delle opere da realizzare possono essere ammesse al contributo statale, sia per interventi conservativi volontari che per interventi conservativi imposti. La normativa peruviana non prevede contributi statali per interventi conservativi.

- Documento di abilitazione del progettista. L'ordine degli Architetti del Perù deve garantire che il professionista sia abilitato; ma in questo caso, qualsiasi architetto, senza avere una specializzazione o esperienza nel campo del restauro può intervenire. Invece nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'ARTICOLO 29, comma 7, si fa riferimento alla Legge n. 400 del 23/08/1998 per quanto riguarda i profili professionali per tali tipi d'interventi.

L'incaricato della revisione del progetto (tecnico-architetto) compila una relazione ed esprime un parere (approvato, disapprovato, con osservazioni); poi la relazione è presentata alla Commissione Tecnica Qualificatrice dei Progetti. Questa commissione è formata dal personale interno del Ministero, con il compito di valutare il progetto ed esprimere il parere finale (originariamente era formata dai rappresentanti degli ordini degli Architetti, Ingegneri, Comune, Difesa civile). Secondo il Testo Unico dei Procedimenti Amministrativi del Ministero della Cultura - Perù (R.M. n. 127-2011), entro 30 giorni il richiedente deve avere una risposta. Se il richiedente non è d'accordo con il parere, può presentare istanza di ricorso nei successivi 15 giorni dal ricevimento della consegna della comunicazione ufficiale; il Ministero deve rispondere nei successivi 30 giorni.

Operativamente, la revisione dei progetti, secondo la normativa italiana prevede le stesse procedure (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Artt. 23, 24 e 25), pur riservando un tempo più ampio per la valutazione delle proposte (120 giorni); inoltre è possibile convocare la Conferenza dei Servizi, in casi di opere pubbliche rilevanti, per accelerare le procedure burocratiche; l'assenso espresso dal rappresentante del Ministero, durante la conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.

L'attuale normativa giuridica per la valutazione dei progetti è la stessa per l'edilizia e la costruzione, così come pure la normativa emanata durante il periodo dell'INC per la tutela del patrimonio. Queste normative sono:

- Norme Tecniche del Regolamento Nazionale di Edifica-



*Chiesa La Ermita di Barranco.
Lima - Perù*



*Cimitero Presbitero Maestro.
Lima - Perú*

- zione - Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Norma A 140 Beni Culturali Immobili. Questa norma ha l'obiettivo del controllo dell'esecuzione delle opere sui beni culturali immobili per la valutazione e la revisione dei progetti; è complementare ad altre norme, regolamenti, direttive, piani urbanistici, leggi e decreti sul patrimonio culturale immobile.
- Legge 27580 del 5/12/2001, che dispone le misure di protezione, da applicarsi, a cura dell'INC, per l'esecuzione delle opere sui beni culturali immobili. Questa norma serve per escludere qualsiasi possibilità di regolare le opere non autorizzate (in precedenza si poteva emendare anche la demolizione di un immobile, senza incorrere in sanzioni amministrative o penali).
 - Direttiva Tecnica n. 001-2005-INC/DREPH-GG: Criteri generali d'intervento sui beni immobili di epoca coloniale e repubblicana, facenti parte del patrimonio culturale della nazione, approvata attraverso la Resolución Directoral Nacional n. 061/IINC il 26/01/2005. La Direttiva interna, emanata per la standardizzazione degli interventi, è applicata in maniera diretta solo all'interno dal Ministero.
 - Resolución Directoral Nacional n. 105/INC del 2/01/2006 e Resolución Directoral Nacional n. 578/INC del 12/04/2006: Delimitazione di settori e livelli di intervento.
 - Sono indicati tre livelli di intervento a seconda dello stato di conservazione dell'immobile e tre categorie di intervento relegate con il livello di intervento. È applicata in maniera diretta solo all'interno dal Ministero.

La valutazione del progetto avviene sulla base di questi strumenti normativi. Tra le varie possibilità di intervento, la normativa contempla:

Direttiva Tecnica n. 001-2005-INC/DREPH-GG

Capitolo IV Interventi

Art. XV: anastilosi

Intervento di reintegrazione delle parti esistenti di una struttura architettonica.

Art. XVI: conservazione

Intervento che ha come obiettivo la prevenzione delle modificazioni e il monitoraggio dei processi di degrado per mantenere il bene in uno stato di efficienza che ne permetta l'utilizzo.

Art. XVII: consolidamento

Tecnica di restauro che consiste nell'eseguire le opere neces-



sarie ad assicurare la stabilità e la solidità di un edificio, sempre che non siano apportate modifiche sostanziali.

Art. XXIV: ristrutturazione

Intervento che ha come obiettivo la creazione di nuove condizioni di abitabilità, adattando elementi e spazi a una nuova funzione.

Art. XXVI: restauro

Processo operativo tecnico-scientifico multidisciplinare che, seguendo una metodologia critico-analitica, ha come finalità la conservazione dei valori estetici e storici di un bene, mobile o immobile. Pone le sue basi teoriche nel rispetto degli elementi antichi e nella testimonianza di documenti autentici, si ferma dove comincia l'ipotesi.

Capitolo V

Art. XXVIII - Interventi sui monumenti

I monumenti devono mantenere volumetria e altezza originali. Gli interventi di adeguamento non devono modificare la loro espressione formale, le caratteristiche architettoniche, motivi ed elementi ornamentali. Le nuove costruzioni che sorgeranno nella zona risultante dalla demolizione di un edificio vincolato devono essere di altezza uguale o minore dell'edificio demolito. Nel caso dell'esistenza di una pendenza sulla strada, la nuova costruzione non deve essere visibile dal marciapiede opposto o superare in altezza la volumetria della zona o ambiente urbano monumentale in cui si trova. Non devono essere introdotti elementi fuori scala che disturbino la percezione dei monumenti.

**Regolamento Nazionale di Edificazione (RNE),
Norma A140 Beni Culturali Immobili, approvato con Decreto
Supremo n° 011-2006-VIVIENDA**

ARTICOLO 22: "si potrà autorizzare l'utilizzo di elementi, tecniche e materiali contemporanei per la conservazione e la buona utilizzazione dei monumenti storici. La ricostruzione totale o parziale di un monumento è ammessa quando esistano elementi originari, purché ci sia la conoscenza documentaria sufficiente di quanto si è perso, o nei casi in cui vengano utilizzate parti originarie.

La nuova costruzione che si realizza nella zona liberata dal monumento dovrà avere corrispondenza con l'area intangibile e non superare in altezza".



*Architettura Repubblicana.
Lima - Perú*



R.D.N. n° 105/INC del 2/01/2006 e R.D.N. n° 578/INC del 12/04/2006: Delimitazione di settori e livelli di intervento



*La Ramada di San Roque.
Lambayeque - Perú*



*Portale Chiesa Nuestra Señora
der Carmen.
Chincha, Ica - Perú*

a. Gradi di Intervento

- a.1 Intervento Grado 1: Permette la conservazione, restauro ed adattamento a nuovo uso, sempre che sia conservata l'integrità dell'immobile. Tutto questo settore è intangibile e si adotta la massima protezione.
- a.2 Intervento Grado 2: Permette oltre a quanto indicato nel grado 1, la ristrutturazione all'interno dell'immobile, sempre che siano conservate le caratteristiche dell'immobile e la sua relazione con il contesto urbano. Anche in questo caso si ha l'intangibilità del bene.
- a.3 Intervento Grado 3: Permette di realizzare interventi nell'immobile, compresa la liberazione (demolizione) di aree, soggette ad un degrado irreversibile; la nuova costruzione deve inserirsi nel contesto urbano.
- a.4 Intervento Grado 4: Permette di realizzare interventi, oltre alla demolizione, sempre che la nuova costruzione si inserisca nel contesto urbano.
- a.5 Intervento Grado 5: È destinato ad aree trascurate (senza nessun resto di costruzione) all'interno dell'immobile o isolate. Le opere nuove a realizzarsi dovranno integrarsi al contesto urbano.

b. Categorie riferite ai gradi di intervento

- b.1 Conservazione e Restauro. I gradi 1 e 2 permettono la salvaguardia del Monumento e la sua integrità considerando i valori architettonici, culturali, tecnici e storici, si propone il recupero e la fruibilità dello stesso.
- b.2 Riuso e Sistemazione a Nuovo Uso. Il grado 3 permette il riuso degli immobili utilizzando tecnologie costruttive contemporanee, propiziando la sistemazione a nuovo uso. A differenza degli interventi successivi, si procederà alla liberazione delle superfetazioni, previa indagine e studio.
- b.3 Ristrutturazione e Nuova Costruzione. I gradi 4 e 5 permettono interventi di nuova costruzione, subordinati a valutazione e a verifica delle strutture esistenti, perché il nuovo possa inserirsi armoniosamente nel contesto urbano.

Tutte queste norme, trovano un'analogia nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Sezione II "Misure di Conservazione" - Art. 29. Anche nel Codice, infatti, si parla di interventi conservativi sui beni attraverso 3 operazioni: prevenzione, manutenzione e restauro.



1. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
2. Per manutenzione si intende il complesso dell'attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale ed al mantenimento dell'integrità dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
3. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

È importante sottolineare che in Perù il Decreto Legislativo n. 1003 del 02/05/2008, ha apportato una modifica alla Legge Generale sul Patrimonio Culturale della Nazione n. 28296 - Art. 30. Concessione, che diceva "le concessioni assegnate che rientrano su terreni o zone acquatiche dove esistano beni facenti parte del Patrimonio Culturale della nazione, dovranno ottenere l'autorizzazione dell'INC, anche se gli altri enti coinvolti non esprimono parere favorevole". Con la modifica la situazione è la seguente: "Non sono soggette ad autorizzazione le opere su beni immobili facenti parte del patrimonio culturale della nazione che riguardano la concessione di opere pubbliche ed infrastrutture, servizi pubblici, nonché la concessione di opere relative ad ampliamento, miglioramento, ristrutturazione, manutenzione delle infrastrutture esistenti".

Considerazioni finali

La normativa peruviana affida allo stato la funzione di "protettore" dal punto di vista legale e amministrativo attraverso il nuovo Ministero della Cultura; il patrimonio materiale o immateriale viene identificato come tutto ciò che sia di proprietà pubblica, privata o di enti ecclesiastici: la Legge Generale sul Patrimonio Culturale della Nazione n. 28296 - Art. 7 afferma che "il proprietario ha l'obbligo di registrare, tutelare e conservare il bene evitando il suo abbandono, depredazione e deterioramento". A differenza della realtà giuridica italiana, la normativa peruviana non permette al possessore o detentore del bene di partecipare alla tutela.

Si deve considerare che in Perù ci sono dei casi di edifici vincolati occupati da inquilini, che sono stati abbandonati dal punto



*Monumento Archeologico Cuarto del Rescate.
Cajamarca - Perú*



di vista della manutenzione da parte del proprietario, non possono subire interventi di progetti di restauro presentati dai possessori. A questo si deve l'attuale situazione di degrado e abbandono di edifici vincolati che ha portato il Comune e l'Ufficio Difesa Civile in Perù a qualificarli come edifici in rovina, con la conseguenza che, approfittando di questa qualifica, molti proprietari decidono di procedere alla demolizione.

Per quanto riguarda il patrimonio culturale, la Legge Generale sul Patrimonio Culturale della Nazione n. 28296 nell'articolo 1 nella designazione di beni materiali (mobili e immobili) non fa alcun riferimento al paesaggio o alle bellezze naturali come, invece, accade nella normativa italiana. Adesso con la creazione del nuovo Ministero e con l'istituzione della Direzione del Paesaggio Culturale si dovrà redigere una nuova normativa per conservare gli elementi naturali e gli spazi ad alta valenza paesaggistica, trasformati dall'uomo (paesaggio urbano, agrario, marittimo, montagna e amazzonico).

La tutela del Patrimonio, nei termini temporali, secondo la classificazione della Legge Generale sul Patrimonio Culturale della Nazione n. 28296 - Art.1 è ancora generalizzata: non c'è un criterio di datazione per stabilire la presenza dell'interesse e quindi la necessità di emanare il vincolo, come succede nella normativa italiana (Codice dei Beni Culturali - Art. 12 le cose immobili che risalgano ad oltre 50 anni); attualmente il criterio temporale per vincolare gli edifici risulta dalla ricerca effettuata dai tecnici del Ministero sulla base della casistica dei beni già vincolati e sulla base del periodo storico in cui è stata realizzata la costruzione (edificazioni del periodo coloniale o degli inizi della repubblica).

La normativa vigente, Regolamento Nazionale di Edificazione (RNE), Norma A140 Beni Culturali Immobili, consente la demolizione e ricostruzione totale di un edificio in cattivo stato di conservazione, purché supportata da documentazione. La ricostruzione porta a creare edifici considerati come falsi storici, con la perdita così di quei valori che li avevano resi meritevoli di essere tutelati. Inoltre, il regolamento permette l'utilizzo di materiali e tecniche moderne, senza considerare che nel restauro contemporaneo è importante il concetto della compatibilità dei materiali impiegati (i beni immobili del patrimonio peruviano sono costituiti da edifici realizzati in muratura di mattone crudo, telaio a graticcio e solai in legno). Ancora nelle opere di consolidamento strutturale vengono spesso utilizzati materiali come il calcestruzzo armato (materiale abbastanza pericoloso so-



prattutto nella risposta dell'edificio in caso di sisma), o vengono applicati intonaci in cemento (materiale la cui porosità impedisce la libera evaporazione dell'umidità delle murature).

La normativa peruviana identifica diversi interventi di anastilosi, conservazione, consolidamento e restauro, tutte riguardano un intervento diretto sul bene (struttura e immagine) per conferirgli una nuova funzionalità; a differenza della normativa italiana, non si parla di prevenzione e manutenzione, ovvero di quelle attività necessarie per la salvaguardia del bene, volte a limitare le situazioni di rischio, senza, peraltro, presupporre un intervento diretto sul bene stesso.

La normativa peruviana consente la possibilità di "liberare" una parte del bene immobile, a partire dallo stato di conservazione per realizzare una nuova opera. Questo tipo d'intervento è molto comune ed è concausa delle condizioni di degrado del patrimonio; tutto ciò è inoltre aggravato dalla speculazione edilizia, che negli ultimi anni ha portato a rivalorizzare il centro storico delle città mediante un'alta concentrazione di attività commerciali attraverso l'inserimento di nuove opere.

In materia di progettazione, la normativa peruviana non è specifica, a differenza della normativa italiana (che individua, in base alla Legge n. 400-1998, il profilo del professionista che esegue un progetto di restauro, il quale riceve una formazione impartita dalle scuole di alta formazione): architetti senza alcuna specializzazione nel campo del restauro possono intervenire indiscriminatamente tanto su beni architettonici quanto su superfici decorate, mettendo in atto, così, interventi privi di criteri ed indicazioni tecniche specifiche.

Come si può osservare, la pubblicazione in Perù del Decreto Legislativo n. 1003 del 02/05/2008, ha modificato la Legge Generale sul Patrimonio Culturale della Nazione n. 28296, per quanto riguarda la funzione di tutela sul patrimonio e si può affermare che è molto difficile parlare di tutela, in quanto per interventi su alcune opere non è richiesta l'autorizzazione dell'organo competente.

Concludendo, la normativa dovrebbe essere rivista e corretta dai legislatori, supportati, altresì, dall'adeguata consulenza tecnico-scientifica di professionisti esperti nella gestione e nella conservazione del patrimonio culturale e coinvolgendo anche l'Ordine degli Architetti del Perù, l'Ordine degli Archeologi e l'Ordine degli Ingegneri.

Desidero ringraziare le persone che mi sono state d'aiuto per l'elaborazione di questo articolo: Architetto Anna Pia Di Maggio (Scuola di Specializzazione di Restauro - La Sapienza), Architetto Dina Aguilar (Ministero della Cultura - Perù), Archeologo Carlo Ordóñez (Ministero della Cultura - Perù).